



**CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Presidente

ha pronunziato il seguente

**D E C R E T O**

nel procedimento camerale iscritto al n. 3917/2025 del R.G. a.c.c., avente ad oggetto: Riconoscimento di lodo straniero ai sensi dell'art. 839 c.p.c., promosso

da

*Parte\_1* a responsabilità limitata),

con sede a Wroklaw (Polonia) in Ulica Rynek n. 60, codice di registrazione e numero di identificazione fiscale *C.F.\_1* (KRS), in persona del suo legale rappresentante

*Controparte\_1*, nato in Poltavska Oblast (Ucraina) il 28 luglio 1988, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Duomo n. 348, presso lo studio dell'avv. Giampiero Fracasso (c.f. [...] *C.F.\_2* ), che la rappresenta ed assiste giusta procura speciale in calce al ricorso,

ricorrente;

c o n t r o

*Controparte\_2* p. iva *P.IVA\_1* ), con sede in Marigliano, in persona del legale rappresentante, sig. *Controparte\_3* ,

oooooooooo

letti gli atti;

rilevato che con contratto di compravendita del 26.2.2024 e successive modifiche la società ricorrente ha venduto alla resistente merce (olio di girasole raffinato e deodorato in cisterna) per un corrispettivo di € 445.430,70 (cfr. contratto con relativa traduzione in lingua italiana);

rilevato che essendo sorta controversia in ordine al menzionato contratto la società venditrice ha adito la Corte Arbitrale Commerciale Internazionale, in base alla clausola compromissoria contenuta nel contratto;

rilevato che la Corte Arbitrale con lodo del 17.3.2025 ha condannato la acquirente al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 546.346,50 €, comprensivi di penale per ritardato pagamento, interessi e rimborso delle spese di arbitrato;

rilevato che sono stati prodotti il contratto con la relativa clausola compromissoria ed il lodo in copia autenticata, corredati da traduzioni certificate conformi;

ritenuta la regolarità formale del lodo;

rilevato che la controversia può formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana e che il lodo non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico;

visto l'art. 839 c.p.c.;

d i c h i a r a

l'efficacia immediatamente esecutiva nella Repubblica Italiana del lodo pronunziato dalla Corte Arbitrale Commerciale Internazionale presso la Camera di Commercio ed Industria dell'Ucraina, con sede in Kiev, in data 17.3.2025, in relazione al procedimento n. 361/2024, nella controversia tra la

*Parte\_1* e la *Controparte\_2*

Napoli, 2 ottobre 2025.

Il Presidente delegato dal Presidente della Corte d'Appello  
dott. Fulvio Dacomo